Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Acrisure Italia S.p.A.

Acrisure Italia S.p.A., Via Mazzini n. 3, 07100 - Sassari (SS)	
Edizione	n. 1 del 2022
Elaborata da	Studio Legale
Approvata da	Consiglio di Amministrazione del 23.03.2022

Sommario

- 1. ACRISURE ITALIA S.P.A.
- 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
 - 2.1 Principi generali
 - 2.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del decreto
 - 2.3 Le sanzioni a carico dell'ente
 - 2.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal decreto
 - 2.5 I reati commessi all'estero
 - 2.6 I riferimenti applicativi e interpretativi e le linee guida
- 3. IL MODELLO DI ACRISURE ITALIA S.P.A.
 - 3.1 Descrizione del Modello
 - 3.2 Mappatura delle aree e delle attività sensibili
 - 3.3 Il sistema di controllo interno
 - 3.4 I destinatari del Modello
 - 3.5 L'implementazione e l'aggiornamento del Modello di ACRISURE ITALIA S.p.A.
 - 3.6 Le Modifiche e le integrazioni del Modello.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza
- 4.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza e le sue risorse finanziarie
- 4.3 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza
- 4.4 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 4.5 Whistleblowing tutela dei dipendenti e/o dei collaboratori che segnalano

fattispecie illecite ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/01

5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

- 5.1 Comunicazione
- 5.2 Formazione dei dipendenti
- 5.3 Soggetti terzi destinatari

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

- 6.1 Profili generali
- 6.2 I soggetti destinatari
- 6.3 Le condotte oggetto di sanzione e i criteri di irrogazione e di graduazione delle sanzioni
- 6.4 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- 6.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza
- 6.6 Misure nei confronti dei dipendenti
- 6.7 Misure nei confronti dei terzi destinatari del modello

Glossario

Attività sensibili: attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente verificarsi le occasioni, le condizioni e i mezzi per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Società: Acrisure Italia S.p.A. (di seguito anche soltanto "Acrisure Italia"), costituita in data 16 dicembre 2020, con sede a Sassari, in Via Mazzini n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari 02848210908, REA n. SS-209519, iscritta alla sezione B del RUI.

Codice Etico Acrisure Italia S.p.A.: documento adottato da Acrisure Italia recante i principi fondamentali cui si uniforma la Società con previsione di diritti, doveri e responsabilità di Acrisure Italia nei confronti di tutti i soggetti interessati. Costituisce parte integrante del Modello 231/01, definendo l'insieme dei valori che la Società dichiara di accettare, riconoscere e condividere. Contiene i principi etici e comportamentali che devono ispirare l'attività di coloro che stabilmente o temporaneamente operano o interagiscono con Acrisure Italia. Il Codice Etico riveste funzione integrativa dei protocolli e delle procedure contenute nel Modello 231/01 con funzione precettiva per tutto quanto non contemplato in quest'ultimo elaborato. In caso di conflitto tra le disposizioni previste nei regolamenti e nelle procedure e i principi del Codice Etico, quest'ultimo prevale sulle altre disposizioni interne.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Acrisure Italia.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con Acrisure Italia rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione o di rappresentanza commerciale, nonché altri rapporti consistenti in prestazioni non a carattere subordinato, sia continuative sia occasionali, e quanti, in forza di specifici mandati, procure e contratti, rappresentano la Società verso terzi.

Collegio Sindacale: organo che esercita la funzione di svolgere i controlli interni attraverso tutti gli strumenti necessari e utili a indirizzare e verificare le attività della Società, orientandole al raggiungimento degli obiettivi e dell'amministrazione in modo corretto e trasparente.

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto previsto dalla Legge vigente nel tempo.

Destinatari: tutti i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello.

I soggetti destinatari sono in particolare:

- Tutti i soggetti che operano all'interno della Società per il conseguimento degli obiettivi aziendali, siano essi amministratori, soggetti con funzioni di direzione, membri degli organi collegiali, oppure dipendenti, collaboratori a progetto.
- Tutti i collaboratori, consulenti esterni, e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società sia direttamente sia indirettamente, occasionalmente, temporaneamente o stabilmente;
- Tutti i fornitori (di beni e/o servizi), i clienti e chiunque abbia rapporti con Acrisure Italia.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società: sono dipendenti ai fini del presente modello tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratto di lavoro parasubordinato.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello"): il presente Modello organizzativo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV"): Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

1. ACRISURE ITALIA S.P.A.

Acrisure Italia S.p.A. è una Società di intermediazione assicurativa e riassicurativa, munita delle autorizzazioni e delle iscrizioni di legge, operante a livello nazionale e internazionale. Nasce dalla collaborazione di uno staff di professionisti che ha maturato un'esperienza trentennale nel settore dell'intermediazione assicurativa acquisendo un alto livello di professionalità, competenza, innovazione, qualità e efficienza nella gestione delle risorse e professionalità nel risk management. L'attività di Acrisure Italia si fonda sui principi di qualità, cura di ogni processo aziendale, salvaguardia della persona, eticità e sostenibilità, quali valori fondamentali della Società.

La Società adotta un sistema di amministrazione tradizionale. La gestione della Società è affidata a un organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente e Consiglieri, a cui è attribuito tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva all'assemblea.

La Società è inoltre supervisionata da un Collegio Sindacale costituito da cinque membri (tre sindaci effettivi e due supplenti) e da un Revisore Legale.

Nell'ambito del proprio sistema la Società ha adottato procedure manuali e informatiche costantemente aggiornate, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.

2.1 Principi generali.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "D. Lgs. 231/2001" o anche soltanto il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto, inoltre, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già aderito da tempo. In particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle
 Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali;
- la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 ottobre 2000 e ratificata in Italia con Legge 146/2006.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita dal Legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al Giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali è fatta derivare ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'Ente deriva dal compimento di reati tassativamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero da persone che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (i cosiddetti "sottoposti").

Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo di colui che commetta il reato esclude la responsabilità della Società, che in tal caso si viene dunque a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Oltre ai requisiti sopra descritti, perché possa essere affermata la responsabilità dell'Ente il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della sua colpevolezza: tale requisito è riconducibile a una c.d. "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'Ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'Ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea a evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al Giudice penale. La responsabilità dell'Impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001), vale a dire se il soggetto agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e tuttavia l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

2.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della applicabilità del Decreto.

I reati e gli illeciti amministrativi che alla data di approvazione di questa edizione del Modello fondano la responsabilità amministrativa dell'Ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascun gruppo:

- 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, rubricati rispettivamente "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio");
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dal D.L 92/2008, convertito con modificazioni in L. 125/2008, e modificati dal D.L. 105/2019 (art. 24-bis);
- 3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter);

- 4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, aggiunti dal D. L. n. 350/2001, convertiti con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificati dalla L. n. 99/2009 e dal D. Lgs. 125/2016 (art. 25-bis);
- 5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1);
- 6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 (art. 25-ter);
- 7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater);
- 8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25–quater. 1);
- 9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006, con il D.Lgs. 39/2014 e con la Legge 199/2016 (art. 25 quinquies);
- 10. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies);
- 11. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007, modificati con Legge 81/2008 e da ultimo modificati con L. 41/2016 (art. 25-septies);
- 12. Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla legge 186/2014 (art. 25-octies);
- 13. Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, introdotti con D.Lgs. 29 novembre 2021 n. 184 (*art. 25-octies.1*);
- 14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies);
- 15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 e sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25-decies);
- 16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25-undecies);
- 17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal

- D.Lgs. 109/2012, modificato con Legge 161/2017 (art. 25-duodecies);
- 18. Reati di Razzismo e Xenofobia, inserito con L. 167/2014 (art. 25-terdecies);
- 19. Reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, inseriti con L. 39/2009 (art. 25-quaterdecies);
- 20. Reati tributari, introdotti dal D.Lgs. 26 ottobre 2019, n. 124, modificati con D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (art. 25-quinquiesdecies);
- 21. Reati di contrabbando, introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-sexisdecies);
- 22. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";

2.3 Le sanzioni previste a carico dell'Ente.

Le sanzioni previste dal Decreto nei confronti dell'Ente hanno funzioni di natura punitiva e al contempo preventiva, e sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la <u>confisca</u>.

La **sanzione pecuniaria** si applica, in ogni caso, ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica. Viene applicata attraverso la commisurazione *"per quote"*, il cui numero è determinato dal Giudice penale in due fasi in relazione a ogni singolo reato.

Nella prima fase, in base all'art. 10 D.lgs. 231/01, viene individuato il numero delle quote da applicare all'illecito commesso; nella seconda fase viene invece stabilito l'importo della singola quota. L'importo delle singole quote verrà poi moltiplicato per il loro numero.

Gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal Giudice ai fini della commisurazione del numero delle quote sono: la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente, le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di una quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Il comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. 231/01 stabilisce che l'importo della quota debba essere commisurato in base

alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia e congruità della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggiore gravità. Queste misure presentano un carattere marcatamente afflittivo e si distinguono per la loro natura fortemente special-preventiva, vale a dire per la loro finalità di neutralizzare più efficacemente le fonti di rischio connesse all'attività d'impresa. Il comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 231/01 individua due presupposti per l'applicazione delle misure interdittive, al verificarsi di uno dei quali (sono infatti previsti alternativamente) il Giudice penale ha l'obbligo di irrogare le sanzioni interdittive (unitamente a quella pecuniaria): a) se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La sanzioni in questione si sostanziano nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono temporanee, hanno una durata minima di tre mesi e possono essere irrogate per un periodo massimo di due anni.

Tali misure non si applicano (o sono revocate se già disposte in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia:

- a) risarcito il danno o lo abbia riparato;
- b) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o quantomeno, si sia attivato in tal senso);
- c) messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il profitto del reato ai fini della confisca;
- d) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Se sussistono i presupposti per l'adozione di una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice penale, in luogo dell'applicazione della sanzione (anche in via cautelare) dispone la continuazione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata irrogata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, considerando le sue dimensioni e le condizioni economiche del territorio in cui è ubicato, rilevanti ripercussioni occupazionali.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** è una sanzione accessoria, rispetto alla quale le altre sanzioni hanno ruolo di presupposto applicativo; in particolare, può essere inflitta quando all'Ente sia irrogata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale e sul sito internet del Ministero della Giustizia.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo (denaro o altre utilità date o promesse come corrispettivo per la commissione del reato) o del profitto del reato (conseguenza economica immediata, in termini di vantaggio, ricavata dalla commissione del reato) da parte dello Stato, o nell'acquisizione di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La misura ablativa in questione non investe quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato.

La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

2.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

 l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'Ente di sottrarsi all'imputazione di responsabilità amministrativa. Tuttavia, la mera adozione del documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'Ente, non è di per sé sufficiente a escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato e mantenuto.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali (aree sensibili) nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni
 imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente
 ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.5 I reati commessi all'estero:

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati al di fuori dei confini nazionali. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non si proceda nello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e
 di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti
 dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui è svolta l'attività in modo continuativo (enti
 privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non si stia procedendo nello Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

2.6. I riferimenti applicativi ed interpretativi e linee guida.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

La prima Associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel maggio 2004, marzo 2008, marzo 2014 e da ultimo nel

giugno 2021 (di seguito, anche "Linee Guida"). Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero della Giustizia.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza
 e chiarezza, adeguatamente dettagliata e periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un
 adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei
 destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

 istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di Confindustria, adattandole alle peculiarità della Società; questo documento, inoltre, tiene anche conto del fatto che la Acrisure Italia S.p.A. è certificata ISO 9001:2015 perciò è dotata di un Sistema di Gestione dei Processi e della Qualità che ha nell'identificazione e nel trattamento dei rischi e nella applicazione di rigorosi principi di controllo il proprio punto di forza con l'obiettivo primario di garantire la continuità operativa a tutte le Parti interessate nel contesto in cui opera l'azienda.

3. IL MODELLO DI ACRISURE ITALIA S.P.A.

3.1 Descrizione del Modello.

Il Modello si compone della presente <u>Parte Generale</u>, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello, oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (il sistema dei controlli preventivi, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e il processo di aggiornamento nel tempo), nonché delle <u>Parti Speciali</u> riportanti i rischi da reato identificati e i correlati principi di comportamento e controllo a prevenzione degli stessi.

Costituisce inoltre parte integrante e riferimento del Modello 231/01, definendo l'insieme dei valori che la Società dichiara di accettare, riconoscere e condividere, il <u>Codice Etico</u> di Acrisure Italia, ossia il documento recante i principi etici e comportamentali che devono ispirare e uniformare l'attività di coloro che stabilmente o temporaneamente operano o hanno rapporti con Acrisure Italia.

Gli elementi fondamentali, sviluppati da Acrisure Italia S.p.A. nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

• l'attività di mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero

- verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto, formalizzata nel documento aziendale denominato "Matrice delle Attività a Rischio Reato";
- la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello) relativamente ai processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio, volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

3.2. Mappatura delle aree sensibili.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto a un'approfondita analisi delle proprie attività aziendali. Nell'ambito di tale attività, la Società ha analizzato in primo luogo la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali nell'ambito di ciascun settore. Sono state raccolte informazioni dai soggetti apicali, che in ragione del ruolo ricoperto risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza, nonché dalle funzioni subordinate addette a mansioni commerciali, amministrative e contabili, acquisti, forniture, gestione del personale e pagamenti. In particolare, l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'Organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- del Mansionario aziendale disponibile in ISO 9001:2015 Mod. 530-B;

- del corpus normativo aziendale (i.e. Statuto e visura);
- del sistema di deleghe e procure;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida e Best Practices di riferimento;
- della "storia" della Società, ovvero degli accadimenti che hanno interessato la realtà aziendale nel suo trascorso;
- delle interviste ai soggetti apicali o sottoposti sopra indicati;
- del Piano Strategico Aziendale disponibile in ISO 9001:2015 Mod. 620;
- del Piano di Trattamento dei Rischi disponibile in ISO 9001:2015 Mod. 620-D;
- del Sistema di Gestione dei Processi e della Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 aggiornato.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti e riassunti in una scheda descrittiva (c.d. Mappatura delle Attività a Rischio-Reato) che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di Acrisure Italia.

Tale mappatura sulla quale viene predisposto il Modello è custodita presso la sede della Società ed è resa disponibile per eventuale consultazione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, nonché di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

In particolare, nella mappatura delle Attività a Rischio-Reato sono rappresentate, per singola categoria di reato presupposto (strutturata per articolo del D. Lgs. 231/2001), le aree aziendali (c.d. "attività sensibili") potenzialmente associabili ai reati dei quali è ritenuta possibile la commissione, gli esempi di eventuali modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione degli illeciti (c.d. "processi strumentali").

Tra le principali aree a rischio già individuabili in sede di parte generale si elencano le seguenti:

- criteri di selezione dei fornitori, appaltatori (in particolare per nuovi soggetti, alla luce dei consolidati e già esaminati rapporti in essere), stipula ed esecuzione di accordi commerciali e correlate operazioni amministrative, contabili e di tesoreria;
- rapporti con fornitori e clienti e distributori;

- acquisto di beni e servizi;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
- presentazione di documenti e istanze alla P.A.;
- incarichi professionali a persone fisiche e giuridiche per consulenze;
- gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- gestione dei rapporti con autorità preposte a verifiche, ispezioni e accertamenti in materia ambientale e di lavoro;
- gestione degli adempimenti relativi all'assunzione dei dipendenti (anche stranieri);
- attività di smaltimento dei rifiuti;
- redazione e tenuta del bilancio di esercizio e delle scritture contabili;
- gestione rapporti con istituti di credito;
- gestione di rapporti con enti certificatori, regolatori e di vigilanza;
- gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili-penali-amministrativi);
- gestione delle attività promozionali e delle spese di rappresentanza;
- utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica;
- gestione di adempimenti in materia di tutela della privacy.

3.3 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società, a una conduzione dell'impresa sana e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

Detto sistema di controllo, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta, coinvolge ogni settore dell'attività svolta da Acrisure Italia attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nella Parte Speciale del presente Modello, anche sui seguenti elementi:

Codice Etico

Il Codice Etico stabilisce e contiene, anche ai fini della prevenzione dei reati c.d. presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, le regole di comportamento generale che tutti coloro che lavorano in azienda, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Sono destinatari del Codice Etico tutti coloro che lavorano in azienda e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Acrisure Italia per sostenerne, promuoverne e perseguirne gli obiettivi. Il Codice Etico, pertanto, è portato a conoscenza dei dipendenti e dei terzi che intrattengono relazioni con Acrisure Italia. Gli eventuali atti compiuti dai dipendenti in violazione del Codice Etico non impegnano in alcun modo l'azienda che potrà esperire tutte le azioni, da quelle disciplinari a quelle dell'autorità competente, a tutela e garanzia dei propri interessi.

• Sistema Organizzativo di attribuzione delle responsabilità (organigramma aziendale)

Gli "organigrammi" riflettono l'attribuzione delle responsabilità e delle linee di dipendenza gerarchica. Le Linee guida, le direttive, le normative e le procedure emanate dalla Società descrivono i compiti di ciascuna Funzione aziendale e ne specificano i rapporti con le altre Funzioni (rapporti sempre caratterizzati dalla contrapposizione delle funzioni, dalla separazione dei compiti e dalla formalizzazione), tenuto conto della struttura organizzativa della società.

• Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità e trasparenza delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, e per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui Acrisure Italia attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei Terzi.

• Sistemi informativi

Intesi come quei sistemi orientati alla segregazione delle funzioni, nonché alla standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili sia ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al *business*. Il sistema di controllo si fonda sui seguenti principi:

- "oqni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua": ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, sulla quale gli Enti aziendali preposti possono procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- "ogni informazione deve essere trattata in modo sicuro e protetto": ogni informazione, attraverso il trattamento eseguito dalle funzionalità dei sistemi informatici installati, deve essere opportunamente caratterizzata dalle sei proprietà fondamentali, tutte inderogabili: Riservatezza (la proprietà in virtù della quale le informazioni non sono rese disponibili o divulgate a individui, entità o processi che non sono autorizzati), Integrità (La proprietà di salvaguardia dell'accuratezza e della completezza delle informazioni), Disponibilità (La proprietà in virtù della quale le informazioni sono rese accessibili ed utilizzabili su richiesta di una entità autorizzata), Autenticità (La proprietà in virtù della quale viene garantito che l'identità di un soggetto o di una risorsa sia quella dichiarata), Non Ripudio (La proprietà che consente di provare che una azione o un evento ha avuto luogo in modo tale che non si possa affermare il contrario), Accountability (La proprietà che assicura la tracciabilità degli eventi ed il loro legame ad una entità);
- "nessuno può gestire in autonomia un intero processo": il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, il sistema prevede che:

- (I) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati;
- (II) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;

- (III) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- "documentazione dei controlli": l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere sempre documentata, eventualmente attraverso la redazione di un verbale.

3.4. I destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del Modello sono rivolti a:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza;
- il Revisore Legale;
- i dipendenti di Acrisure Italia;
- gli agenti, i consulenti, i collaboratori (inclusi eventuali interinali) e i fornitori che possano essere
 coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati
 presupposto di cui al Decreto;
- coloro che agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

3.5 L'implementazione e l'aggiornamento del Modello di Acrisure Italia S.p.A.

La Società provvede a implementare ed aggiornare il Modello annualmente e ogni volta che l'Organismo di Vigilanza dovesse segnalare la necessità di intervento in tale senso, alla luce di nuove impellenze in ambito aziendale o di modifiche all'impianto legislativo.

Tutta la documentazione relativa alle varie fasi del processo di adozione ed aggiornamento del Modello sarà custodita presso lo Studio Legale indicato in epigrafe e presso l'archivio custodito nella sede di Acrisure Italia.

Le analisi dei rischi sono state sviluppate nel corso delle interviste e inserite nella "Mappatura rischi c.d. Risk Assessment" svolta all'interno delle parti speciali.

La mappatura dei rischi ed i relativi aggiornamenti sono a cura dello Studio Legale indicato in epigrafe con costante informativa all'Organismo di Vigilanza.

La finalità della mappatura delle attività sensibili o a rischio è:

- **1.** esaminare il profilo di rischio delle attività aziendali c.d. *"sensibili"*, con riferimento alla commissione di reati presupposto rispetto al D.Lgs. 231/01;
- 2. associare un livello di rischio c.d. intrinseco (connesso alle condizioni ambientali del settore di riferimento che possono prescindere dai sistemi di controllo della Società) ad ogni singola attività "sensibile" e relativi potenziali reati associati;
- **3.** assegnare alle diverse attività, in base ai distinti livelli di rischio calcolato, differenti livelli di priorità di intervento (sulla base dell'attività di monitoraggio).

Per ogni attività sensibile sono state individuate le diverse occasioni di realizzazione del reato e le principali funzioni coinvolte nel processo. Tali occasioni possono essere suddivise in:

- dirette, vale a dire in stretta connessione alla commissione del reato;
- <u>strumentali</u>, ossia di occasioni mediante le quali potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per realizzare reati.

Per ogni occasione di commissione del reato sono stati determinati i diversi profili di rischio, da intendersi come le modalità mediante le quali potrebbe concretizzarsi la situazione illecita.

Ad ogni individuato profilo di rischio sono stati collegati i corrispondenti reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.

3.6 Le Modifiche e le integrazioni del Modello.

Il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza in relazione a:

- violazioni o elusioni delle misure contemplate nel Modello;
- modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- esito delle attività di verifica interna da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del Modello, nonché le modifiche o le integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente documento sono modificate a cura dei profili aziendali competenti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Elemento necessario affinché possa essere esclusa la responsabilità amministrativa dell'Ente è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tesi ad assicurare effettiva ed efficace attuazione del Modello con un costante aggiornamento.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida delle Associazioni di riferimento la Società ha optato per la nomina di un Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, composto da tre membri in possesso dei requisiti descritti nei paragrafi che seguono.

Come consentito dall'art. 6, comma 4 bis, D.Lgs. 231/2001, uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza attualmente riveste contestualmente il ruolo di membro del Collegio Sindacale della medesima Società.

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

Oltre all'autonomia dei poteri e indipendenza, le principali Linee Guida delle associazioni di categoria e le pronunce giurisprudenziali in materia hanno previsto come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione. In particolare:

Autonomia e indipendenza: l'Organismo deve rimanere estraneo ad ogni forma di interferenza e spinta da parte dei vertici operativi e non deve essere coinvolto in alcun modo nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.

L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti a questo organo (nel suo complesso così come ai singoli componenti) compiti operativi tali da minarne il requisito di autonomia.

Quest'ultimo presupposto, così come quello dell'indipendenza, devono intendersi anche quale assenza di legami e rapporti parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi organici alla stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare le proprie osservazioni e gli esiti delle proprie attività al massimo vertice operativo aziendale. Con quest'ultimo deve inoltre potersi relazionarsi e interloquire "alla pari".

Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di tutte le capacità tecniche e degli strumenti necessari allo svolgimento concreto e adeguato dell'attività di riferimento. La competenza e preparazione dell'Organismo di Vigilanza sono collegate alla sua esperienza professionale.

Continuità d'azione: è preservata attraverso un costante controllo e verifica, con successivo *reporting* da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Onorabilità: in relazione alla nomina dell'Organismo di Vigilanza di Acrisure Italia sono state previste cause di ineleggibilità, di revoca e di sospensione.

In primo luogo, Acrisure Italia ha contemplato le seguenti <u>cause di ineleggibilità</u> per il proprio Organismo di Vigilanza:

- condannati con sentenza di condanna anche non definitiva (a cui è equiparata anche la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) e/o con decreto penale di condanna;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (sanzioni accessorie in ambito TUF).

Il Consiglio di Amministrazione della Società verifica la sussistenza dei predetti requisiti in capo ad ogni membro dell'Organismo di Vigilanza. Ciascun membro avrà l'obbligo di comunicare per iscritto eventuali modifiche rispetto ai contenuti delle dichiarazioni.

L'eventuale <u>revoca</u> dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Acrisure Italia e potrà disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza <u>decade</u> dalla carica nel caso in cui intervenga una causa di ineleggibilità. L'Organismo di Vigilanza è sospeso dall'esercizio delle funzioni in caso di:

- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una misura di prevenzione tra quelle previste dall'art. 10, comma 3,
 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55
 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni ed è rinnovabile con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il relativo emolumento viene determinato dallo stesso Consiglio all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

4.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza e le sue risorse finanziarie.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza nell'osservanza dei contenuti del Modello, nell'adeguata esecuzione dello stesso, nonché nella necessità di aggiornamento, sono svolti sulla base dell'assegnazione di poteri di spesa che contemplino l'utilizzo di un *budget* annuale idoneo ad assolvere le proprie funzioni. Il relativo importo verrà preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'adozione del presente modello.

L'Organismo di Vigilanza può comunque impegnare risorse eccedenti i poteri di spesa assegnati qualora l'impiego delle stesse sia necessario per affrontare eventi eccezionali e urgenti. In tale ipotesi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo in questione ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che consideri rilevante. Il medesimo deve essere tenuto costantemente informato dagli organi sociali e responsabili delle strutture interessate dalla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 in merito all'evoluzione e agli sviluppi delle attività a rischio, oltre che in relazione agli aspetti della gestione aziendale che possano esporre la Società al rischio di commissione di reati.

L'Organismo di Vigilanza può assumere informazioni da qualsiasi struttura e persona della Società e può effettuare accertamenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 presso le unità organizzative.

L'Organismo di Vigilanza svolge attività di:

 verifica e controllo periodico in merito all'osservanza del Modello da parte di tutti i soggetti individuati quali destinatari;

- vigilanza del rispetto del Codice Etico e di tutte le disposizioni ivi contenute da parte di tutti i soggetti operanti nell'ambito della Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione della necessità di aggiornamenti, integrazioni e adeguamenti del Modello in base alle evoluzioni normative e della Giurisprudenza, nonché in base a sviluppi o modifiche dell'organizzazione e gestione aziendale;
- controllo e verifica in ordine alle attività di controllo sulle aree a rischio, con immediata segnalazione di anomalie o inefficienze del Modello con confronto diretto con i soggetti interessati;
- strategia e pianificazione delle analisi dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza stesso e della diffusione del Modello ai destinatari attraverso le modalità più adeguate;
- vigilanza dell'operatività del sistema disciplinare, anche mediante la proposta di applicazione di sanzioni disciplinari previo confronto con i responsabili delle aree aziendali interessate.

L'Organismo di Vigilanza, salvo situazioni di urgenza e casi particolari, si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

È prevista inoltre la costituzione di un archivio elettronico o cartaceo ove raccogliere e catalogare i documenti principali relativi all'operato dell'Organismo di Vigilanza in relazione a:

- segnalazioni ricevute, suddivise per area sensibile, con indicazione delle strutture e funzioni coinvolte;
- attività periodiche di aggiornamento del Modello con indicazione degli interventi eseguiti.

Tutta la relativa documentazione è conservata a cura della Società.

L'Organismo di Vigilanza deve tenere un libro delle proprie adunanze in cui, per ogni convocazione, occorre riportare le seguenti informazioni:

- data della riunione;
- ordine del giorno;
- verbale sintetico con indicazione delle decisioni assunte.

Copia dell'archivio così come dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza per la durata di dieci anni. Tale periodo è soggetto a sospensione in caso di procedimenti o azioni o verifiche in corso di svolgimento con ripristino del decorso dal momento della loro definizione.

4.3 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza (a garanzia della sua funzione di piena autonomia e indipendenza) riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Acrisure Italia e riferisce in merito all'attuazione del Modello e alla presenza di eventuali profili di criticità attraverso due linee di reporting: la prima, su base continuativa, con incontri periodici trimestrali (o in caso di segnalazione o in ipotesi di particolari eventi) con soggetti apicali, la seconda, a cadenza annuale, con una relazione scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione che dovrà riassumere l'attività svolta nell'arco temporale di riferimento in relazione ai controlli effettuati, agli esiti ottenuti e alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno seguente ove predeterminare le attività da svolgere, le aree oggetto di verifica, i tempi e le priorità degli interventi da adottare.

L'Organismo potrà, in ogni caso, espletare controlli a sorpresa (non contemplati nel piano di intervento) nell'ambito delle attività aziendali a rischio. Il piano di attività potrà subire modifiche in relazione ad eventuali nuove esigenze di controllo.

L'Organismo di Vigilanza potrà domandare di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione in tutti i casi in cui ritenga opportuno confrontarsi con tale organo amministrativo, al quale potrà richiedere chiarimenti e informazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su determinati eventi o situazioni correlate al funzionamento e all'osservanza del Modello.

Gli incontri dovranno essere verbalizzati e inseriti nell'apposito libro relativo alle attività dell'Organismo di Vigilanza.

4.4 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Per poter definire il flusso di informazioni obbligatorie dirette all'Organismo di Vigilanza è prevista una procedura informativa verso tale Organismo, che individua inoltre le modalità di trasmissione delle segnalazioni relative a eventuali infrazioni commesse dal personale in violazione di prescrizioni contenute nel Modello.

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti all'obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza da svolgersi a seguito di: a) informazioni – flussi informativi periodici o ad evento, b) segnalazioni/whistleblowing:

• Informazioni – flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsivoglia notizia ricevuta, fatto salvo il supporto di consulenti esterni.

Ogni segnalazione e informazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza nell'archivio informatico e/o cartaceo in ossequio alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 (*Privacy*). Gli atti dell'Organismo devono essere conservati presso gli uffici della Società e custoditi in armadi separati, chiusi e accessibili ai suoi soli componenti per le sole ragioni connesse all'espletamento dell'incarico.

Acrisure Italia adotta un sistema di reportistica periodica, come meglio definito nella sopra riportata procedura, per ogni attività a rischio che i responsabili dei settori devono inviare all'Organismo di Vigilanza.

I destinatari del Modello sono altresì tenuti a trasmettere all'Organismo tutte le informazioni inerenti a:

- provvedimenti e notizie provenienti da autorità di polizia giudiziaria e da altra autorità dai quali sia dato ricavarsi lo svolgimento di attività di indagini (anche a carico di ignoti) per fattispecie incriminatrici contemplate dal decreto e relative alla Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte di enti competenti (regione, enti regionali ed enti locali) e, al loro esito, eventuali rilievi e sanzioni irrogate;
- richieste di assistenza legale avanzate da soggetti interni alla Società in caso di avvio di un procedimento penale per uno dei reati di cui al Decreto;
- rapporti formati da settori aziendali nella sfera della loro attività di controllo dai quali emergano
 elementi di criticità rispetto a quanto previsto dalle norme del Decreto;
- informazioni sullo sviluppo delle attività correlate alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza a mezzo posta fisica o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi.

Organismo di Vigilanza di Acrisure Italia S.p.A.

odv@acrisureitalia.com

appositamente creato per le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza.

Segnalazioni/Whistleblowing

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di cui sono venuti a conoscenza.

La segnalazione può avvenire contattando direttamente l'Organismo di Vigilanza oppure tramite il proprio superiore gerarchico (che ha l'obbligo di riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza), salvo il caso in cui il rilievo coinvolga lo stesso superiore gerarchico. In quest'ultimo caso, la segnalazione dovrà necessariamente pervenire direttamente all'Organismo.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate a mezzo posta fisica o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Organismo di Vigilanza di Acrisure Italia S.p.A.

odv@acrisureitalia.com

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute (scartando quelle che risultino manifestamente infondate) e intraprende le consequenziali iniziative nell'ambito delle proprie funzioni, procedendo eventualmente con l'audizione dell'autore della segnalazione e il responsabile della denunciata violazione. È garantita anche la valutazione delle segnalazioni in forma anonima. L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando loro la riservatezza in merito all'identità,

nei limiti degli obblighi derivanti dalla legge, e la tutela dei diritti di Acrisure Italia o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

4.5 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti ex art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni di cui al precedente punto 4.4 e, in ogni caso, tutte le segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e basate su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti o violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono avvenire in base alla disciplina in materia di *Whistleblowing*. In particolare, vanno osservate le disposizioni contenute nella Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

Segnatamente, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione diretti o indiretti nei confronti del denunciante (whistleblower) per ragioni collegate direttamente o indirettamente alla segnalazione in osservanza alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/01. L'adozione di eventuali misure discriminatorie e/o ritorsive nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento delle mansioni adottato per motivi discriminatori o ritorsivi, nonché di qualsiasi ulteriore misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie connesse all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a mutamenti di mansioni, licenziamenti, trasferimenti, sottoposizione del segnalante ad altro settore avente effetti negativi successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su motivi estranei alla stessa denuncia. Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al seguente paragrafo 6 in materia di sistema disciplinare.

5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

La Società garantisce una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dallo stesso tra tutti coloro che operano per la Società.

5.1 Comunicazione

Il Modello e i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutte le risorse aziendali con comunicazione ufficiale via *e-mail* da parte dell'Amministratore Delegato. I dipendenti e i preposti devono prenderne conoscenza con modalità informatiche (via e-mail con ricevuta di riscontro e/o cartacee con firma per presa visione). Ai nuovi assunti è posto a disposizione il Modello, di cui si impegnano a prendere contezza con la lettera di assunzione, firmando per presa visione.

La parte Generale del Modello ed il Codice Etico sono pubblicati sul sito *web*, e in tal modo sono conoscibili a tutti coloro che interagiscano con Acrisure Italia. Potranno altresì essere richiamati in contratti e condizioni generali.

5.2 Formazione dei Dipendenti

La partecipazione alle attività formative tese a diffondere la conoscenza del Modello e della normativa di cui al Decreto Legislativo 231/2001 è obbligatoria.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare.

La formazione tiene conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei corsi, della qualifica dei Destinatari, dei livelli di rischio delle aree in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

Per i nuovi assunti è contemplata una formazione programmata e specifica. Successivamente, all'assunzione, le attività di comunicazione sono continue attraverso corsi di aggiornamento periodici, da svolgersi almeno con cadenza annuale, con eventuale invio di materiale di aggiornamento via *e-mail*.

Acrisure Italia prevede l'attuazione di corsi formativi su: contesto normativo, Modello, ruolo e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'adeguatezza ed efficacia dei corsi di formazione.

5.3 Terzi Destinatari

Acrisure Italia impone la conoscenza e l'osservanza del Modello nella modalità più idonea in base alle figure di riferimento e alle competenze.

In particolare, la Società impone con previsione contrattuale il rispetto del Modello anche da parte di tutti i Terzi Destinatari (a mero titolo di esempio, Consulenti, Agenti, Professionisti, Collaboratori, Partner, Fornitori e Clienti) coinvolti nell'espletamento delle attività aziendali.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare volto a sanzionare la mancata osservanza dei precetti e delle regole contenute nel Modello è richiesta dal Decreto Legislativo 231/2001 ai fini dell'esenzione della responsabilità amministrativa dell'Ente e per garantire l'effettività del Modello stesso.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e degli obblighi di comportamento imposti nel presente Modello (che deve intendersi comprensivo, come detto, anche del Codice Etico).

Sul punto appare opportuno anticipare che sono previste sanzioni disciplinari anche verso coloro che:

- 1) violano le misure di tutela del segnalante;
- 2) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro.

Come già sopra meglio precisato, il licenziamento ritorsivo e/o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come altre condotte avente le medesime finalità.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per la violazione di principi e regole di comportamento contemplate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e

dall'esito del conseguente processo in ordine alla commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto. Il sistema disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti e non è sostitutivo, bensì integrativo, delle norme di legge, di quelle previste dalla contrattazione collettiva, nonché delle norme regolamentari interne aziendali (se esistenti), ivi comprese quelle di natura disciplinare.

Quindi, per quanto non previsto dal sistema disciplinare, trovano applicazione le norme di legge, le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'applicazione del sistema disciplinare rientrando nei suoi poteri quello di attivarsi, su richiesta degli organi e delle funzioni coinvolte o di propria iniziativa, nella fase di accertamento delle violazioni rispetto al Modello.

L'Organismo, se richiesto, svolge inoltre funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi e delle funzioni aziendali coinvolte, tanto in merito alla valutazione della sussistenza della violazione al Modello quanto in relazione alla natura e adeguatezza dell'eventuale *irroganda* sanzione.

6.2 I Destinatari.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto ed all'osservanza del Modello, così come individuati al paragrafo 3.3, sono anche destinatari del relativo sistema disciplinare.

Possono essere destinatari delle sanzioni previste di seguito, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 in caso di violazione del Modello:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- i membri dell'Organismo di Vigilanza;
- tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni apicali;
- tutti i dipendenti della Società, a prescindere dalla natura-forma-disciplina del rapporto di lavoro subordinato (operai e impiegati, a tempo determinato e indeterminato, e apprendisti);
- tutti gli altri destinatari che svolgono un'attività, anche di natura non subordinata, per conto o nell'interesse della Società, quali: collaboratori, architetti, designer, consulenti, procuratori, agenti, stagisti, tirocinanti, interinali ecc.;
- i fornitori di beni o servizi e i partner commerciali.

6.3 Le condotte oggetto di sanzione e i criteri di irrogazione e di graduazione delle sanzioni.

Sono passibili di sanzione le condotte (commissive, omissive o elusive) in grado di ledere o mettere in pericolo l'efficacia del Modello, indipendentemente dalla eventuale commissione del reato.

A titolo esemplificativo vi possono rientrare le seguenti condotte:

- violazioni del Modello che possano determinare la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o che possano comunque risultare prodromiche o strumentali alla realizzazione di uno di tali reati;
- violazioni del Modello in relazione allo svolgimento delle attività sensibili individuate nella mappatura delle aree di rischio (es. acquisto di macchinari non conformi alla sicurezza dei lavoratori; omissione di verifiche sui consulenti aziendali che intrattengono rapporti con la P.A);
- violazioni del Modello in relazione allo svolgimento di attività che possano risultare strumentali alla commissione di reati nelle attività sensibili individuate nel Modello (es. assunzione di soggetto "vicino" ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva);
- violazione delle norme e dei principi stabiliti dal Codice Etico;
- violazione delle misure poste a presidio dei whistleblower;
- presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Nei paragrafi seguenti sono descritte le sanzioni comminabili e le relative procedure di accertamento e di applicazione delle sanzioni in merito a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Modello. Questo perché la diversa natura del rapporto che lega il singolo destinatario del Modello alla Società e, conseguentemente, la diversa disciplina giuridica di tale rapporto (così come dell'attività e della funzione ricoperta) impone sanzioni tra loro diverse, così come distinte procedure di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni devono essere proporzionate e adeguate rispetto all'accertata violazione.

Al proposito, nella valutazione della gravità della violazione dei contenuti del Modello e nella conseguente dosimetria della sanzione è necessario tenere in considerazione:

- 1. della natura, del numero e delle modalità di commissione delle violazioni e delle circostanze nel cui ambito sono poste in essere;
- 2. della gravità del danno o del pericolo arrecato dalla violazione alla Società o a terzi;

- 3. dell'intensità del dolo o del grado della colpa (lieve-grave);
- 4. delle ragioni e dei motivi sottesi alla violazione;
- 5. dell'eventuale reiterazione della violazione;
- 6. della condotta antecedente alla violazione e di quella susseguente alla violazione stessa;
- 7. dell'eventuale recidiva (ricaduta dolosa nella violazione);
- 8. del livello di autonomia e di responsabilità in seno alla Società da parte dell'autore della violazione.

L'applicazione della sanzione disciplinare non pregiudica né si sostituisce al diritto della Società o di Terzi al risarcimento dei danni quale conseguenza immediata e diretta della condotta accertata.

6.4 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Colui che acquisisce notizia di un'eventuale violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione (es. possibile violazione da parte degli stessi delle misure a garanzia del *whistleblower*, eventuale presentazione da parte di questi ultimi di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, commissione di illeciti) deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, deve procedere senza indugi a fornirne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Se la violazione coinvolge il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà informativa a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo interessato dalla segnalazione può delegare in tutto o in parte all'Organismo di Vigilanza gli accertamenti necessari in merito alla sua fondatezza o può procedere direttamente e tempestivamente a tali accertamenti, tenendo costantemente aggiornato l'Organismo di Vigilanza al riguardo.

Al termine degli accertamenti che, salvo casi di urgenza, non possono avere una durata superiore ai 30 giorni, chi ha proceduto redige una relazione nella quale sono riportati:1) la segnalazione ricevuta, 2) gli accertamenti svolti, 3) il loro esito e 4) la sanzione eventualmente proposta.

Nel caso in cui non sia stato l'Organismo di Vigilanza ad effettuare gli accertamenti, è obbligatorio che lo stesso esprima il suo parere sul loro esito e sulla sanzione eventualmente proposta. L'Organo

competente deve motivare le ragioni per le quali ritiene di doversi eventualmente discostare dal parere espresso dall'Organismo di Vigilanza.

Qualora l'infrazione coinvolga l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, previo svolgimento della procedura e a conclusione della stessa, provvede a richiedere al Consiglio di Amministrazione stesso di convocare tempestivamente l'Assemblea dei Soci per l'assunzione delle eventuali necessarie delibere. In caso di inerzia da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza chiede al Collegio Sindacale di convocare, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Sociai sensi dell'art. 2406 c.c.

Qualora per qualsivoglia ipotesi il Consiglio di Amministrazione, ad esito della procedura sopra indicata, non provveda alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, è fatta salva la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di dare informativa direttamente ai soci della Società rappresentando le circostanze che impongano la convocazione di un'Assemblea dei Soci, di talché questi ultimi possano richiedere la convocazione ex art. 2367 c.c.

Prima di proporre l'applicazione di una sanzione è necessario convocare il soggetto o i soggetti interessati affinché riferiscano la propria versione ed espongano le proprie deduzioni e difese sugli eventuali addebiti. È fissato in 15 giorni il termine concesso al soggetto per predisporre le proprie difese. In relazione alle sanzioni applicabili, eventuali gravi violazioni che dovessero essere accertate alla conclusione della procedura e che rendessero impossibile la prosecuzione del rapporto, potranno integrare giusta causa per la revoca del/dei consigliere/i autori del fatto, previa delibera assembleare ad hoc.

Per il caso di violazioni meno gravi commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione, questi potranno essere passibili di:

- censura scritta messa a verbale (previa delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con l'astensione dei soggetti interessati);
- sospensione o riduzione del compenso (previa apposita delibera assembleare).

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli autori del fatto. Qualora dal fatto derivi un danno verso terzi di cui sia chiamata a rispondere la Società, è fatto salvo il diritto di regresso nei confronti del suo autore.

Della sanzione applicata ad un componente del Consiglio di Amministrazione ne deve essere data obbligatoria notizia nella relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza.

Se la sanzione è stata comminata dall'Assemblea, ne deve essere data notizia alla prima assemblea successiva.

Se il componente del Consiglio di Amministrazione è anche dipendente della Società si applicano congiuntamente anche le disposizioni di cui al punto 6.6.

Se i membri del Consiglio di Amministrazione coincidono interamente con i membri dell'Assemblea dei Soci, qualora si verifichino infrazioni integranti fattispecie di reato che coinvolgano l'intero CDA o almeno il 50% del medesimo, l'Organismo di Vigilanza ne dà tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Qualora le infrazioni non costituiscano fattispecie di reato, l'Organismo di Vigilanza invita il Consiglio di Amministrazione ad assumere ogni opportuna iniziativa per rimuovere l'infrazione del termine di 60 giorni (o in un termine inferiore, nel caso di particolare urgenza).

6.5. Misure nei confronti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Colui che acquisisce la notizia di una possibile violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, nonché la notizia di una possibile violazione da parte dello stesso delle misure poste a tutela del *whistleblower*, ne dà immediata informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'accertamento di eventuali gravi violazioni da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale è da considerarsi motivo di revoca dell'incarico per giusta causa, previa apposita deliberazione da assumersi a cura del Consiglio di Amministrazione. La revoca dall'incarico di sindaco per l'autore del fatto, previa apposita delibera assembleare, è sottoposta all'approvazione con decreto del Tribunale competente ex art. 2400 c.c.

Della sanzione applicata ad un membro dell'Organismo di Vigilanza ne deve essere data notizia obbligatoria nella relazione annuale dell'Organismo stesso.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli autori del fatto. Qualora dal fatto derivi un danno verso terzi di cui sia chiamata a rispondere la Società, è fatto salvo il diritto di regresso nei confronti del suo autore.

6.6 Misure nei confronti dei dipendenti.

Sono dipendenti ai fini del presente modello tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

In ragione del vincolo di subordinazione esistente tra dipendente e Società, la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti è regolata in conformità alla legge, nonché alle norme della contrattazione collettiva e del regolamento aziendale (se esistente).

In caso di segnalazione di violazioni del Modello da parte dei dipendenti, l'Organismo di Vigilanza (al quale deve essere trasmessa celermente la segnalazione) deve vigilare affinché vengano attivate da parte di tutte le funzioni competenti le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza può attivarsi autonomamente per l'accertamento in caso di inerzia parziale o totale da parte delle funzioni o se richiesto dalle funzioni stesse.

Le funzioni competenti sono tenute a notiziare l'Organismo di Vigilanza in merito agli accertamenti svolti, sull'eventuale applicazione di una sanzione e della sua entità.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti inquadrati nelle categorie operai, impiegati e quadri, il cui contratto di lavoro è regolamentato dal CCNL di settore (terziario), costituisce illecito disciplinare.

Costituisce altresì illecito disciplinare:

- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni rivelatesi infondate.

Restano ferme e si intendono anche in questa sede richiamate tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 e del CCNL applicato in relazione all'affissione del codice disciplinare e all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di fornire eventuali giustificazioni nel termine di 5 giorni dalla ricezione della contestazione. Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento e alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

Ad integrazione delle previsioni del CCNL, le sanzioni applicabili nei confronti dei dipendenti sono:

- a) biasimo verbale nel caso di:
- più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, collegandosi tale condotta ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. La lievità dell'inosservanza si caratterizza per assenza di dolo o colpa grave, oltre che per assenza di rischi di sanzioni o danni per la società connessi all'inadempimento del dipendente.
- b) biasimo scritto nel caso di:
- recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione nel caso di:
- inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contemplate dal Modello per una condotta non conforme o non adeguata alle prescrizioni del Modello stesso in misura tale da essere considerata di relativa gravità, anche se dipendente da recidiva.
 - In particolare tra tali condotte rientrano: 1) la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito alla commissione di reati, ancorché in forma tentata, nonché ogni violazione del Modello; 2) mancata reiterata partecipazione senza giustificato motivo alle sessioni di formazione nel tempo erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello adottato dalla Società e a tematiche connesse.
- d) <u>provvedimento della sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni</u> nel caso di:
- recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso (per giusta causa art. 2119 c.c.) nel caso di:
- adozione di un comportamento consapevole (doloso) in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia soltanto suscettibile di configurare uno dei reati presupposto del Decreto, vada a ledere l'elemento fiduciario che connota il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non permetterne la continuazione neppure in via provvisoria.

Tra le condotte passibili della predetta sanzione disciplinare si annoverano le seguenti:

- redazione di documentazione non veritiera o incompleta;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;

violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata,
 incluse la sottrazione, distruzione, alterazione della documentazione inerente alla procedura,
 l'ostacolo alle verifiche, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte di soggetti preposti alle verifiche e alle decisioni.

In attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, la Società, anche su istanza dell'Organismo di Vigilanza, può adottare nei confronti del dipendente le misure cautelari, necessarie per evitare una possibile reiterazione della condotta o per impedire comportamenti volti a ostacolare l'accertamento della violazione. In ogni caso è sempre fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, anche indipendentemente dalla decisone della Società di avviare o meno un procedimento disciplinare o dalla risoluzione del rapporto di lavoro, qualora da tale condotta derivino danni per la Società.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli autori del fatto. Qualora dal fatto derivi un danno verso terzi di cui sia chiamata a rispondere la Società è fatto salvo il diritto di regresso nei confronti del suo autore.

6.7 Misure nei confronti dei Terzi Destinatari.

Nella disciplina dei rapporti contrattuali con soggetti terzi destinatari del Modello (compresi consulenti e professionisti), la Società prevede apposite clausole volte al rispetto del Modello, nonché alla sanzione di eventuali violazioni.

In particolare, ogni comportamento posto in essere da agenti, consulenti, collaboratori, partner, stagisti, tirocinanti, interinali o fornitori, che possa integrare la commissione di uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 o di altre gravi violazioni delle previsioni contenute nel Modello, potrà comportare, secondo quanto previsto da clausole contrattuali inserite nei contratti/lettere d'incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È fatta sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale qualora da tale comportamento derivino danni per la Società.

ALLEGATO

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001

- 1.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24):
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.).
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma
 2, n.
 - 1, c.p.).
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).
- 1.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.).
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.).

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
- Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)

1.3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art 416 bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91).
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
 e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
 esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a),
 numero 5) c.p.p.).

1.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25):

- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
 alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di
 assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle
 Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.).
- Peculato (314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

1.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.).
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

1.6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

1.7. Reati societari (Art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).
- False comunicazioni sociali per le società quotate (art. 2622 c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

1.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.).
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.).
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.).
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976).
- Danneggiamento delle istallazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976).
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle istallazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989).
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980).
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv. New York 9/12/1999).

1.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1):

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

1.10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

- Prostituzione minorile (art. 600 bisc.p.).
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

1.11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998).
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).

1.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

1.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

1.14 Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies. 1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.).
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.).

• Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.).

1.15 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lett. a) bis).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/1941 comma 3).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 633/1941 comma 1).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
 dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca
 dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis Legge
 633/1941 comma 2).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941).

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per
uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).

1.16 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies):

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

1.17 Reati ambientali (Art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.).
- Disastro ambientale (452 quater c.p.).
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.).
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6).
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n.152/2006, art. 137).
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257).
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259).

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258).
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279).
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8).
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9).
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).

1.18 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. 286/1998).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998).

1.19 Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies):

 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art.

1.20 Frodi sportive (Art. 25-quaterdecies):

604-bis c.p.).

- Frode in competizione sportive (art. 1 Legge 401/1989).
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989).

1.21 Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.1 commi 1, 2 e 2 bis Legge 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Legge 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 commi 1,2 e 2 bis Legge 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Legge 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 Legge 74/2000).

- Dichiarazione infedele in caso di frodi IVA transfrontaliere al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 4 D.Lgs. 74/2000).
- Omessa dichiarazione per frodi IVA transfrontaliere al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 5 D.Lgs. 74/2000).
- Indebita compensazione per frodi IVA transfrontaliere al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000).

1.22 Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies):

Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

1.23 Reati transnazionali (L. 146/2006):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/1998).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 43/1973).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).